PEI
CONJUGI PARRILLI E BENINCASA

CONTRA

D. ARCANGELO MELE RICORRENTE

. Nella Corte Suprema di giustizia.

A relazione dell' ottimo Consigliere NINFO.

Rapporto del Consiglier Commessario

I. » Nella causa Mele e Parrilli si è sola quistion di vedere, se la G. C. civile di Napoli siasi o pur nò secondo le regole della legge avvisata in dichiarar la perenzione di un appello, che avanti la stessa si era interposto ».

» Con atto del XVIII Gennajo 1830, i conjugi D. Francesco Parrilli e D. Rosa Benincasa in virtù di due sentenze, ed Antonio Amendola sull' appoggio di *altri titoli*, procedettero a sequestrare nelle mani di D. Arcangelo Mele quanto al di lui padre D. Gio: Domenico dovea, onde venir soddisfatti i primi della somma di ducati 1282. 39 cogl' interessi, ed il secondo di ducati 1711. 91 ».

» Al seguito delle debite denuncie, il Tribunal civile di Salerno con sentenza contumaciale del dì XIII Febbrajo di quell' anno validò il sequestro; ritenne, per mancanza di dichiarazione, qual debitore puro e semplice il sequestratario D. Arcangelo Mele, ed il condannò a pagare a' sequestranti le somme del loro rispettivo credito ».

» Si oppose a questa sentenza il D. Arcangelo, disse di nulla dovere al di lui padre D. Gio: Domenico, e chiese un termine per la dichiarazione a farne ».

» Il Tribunale istesso con altra sentenza del XXX Aprile rigettò le opposizioni ».

» Nel XXXI Maggio il soccumbente D. Arcangelo ne produsse appello, che intimò al debitor principale D. Gio: Domenico Mele, a' conjugi Parrilli e Benincasa, e ad Antonio Amendola ».

» *Con atto del XXVIII Giugno 1830* D. Andrea Giannattasio si costituì patrocinatore pel solo D. Gio: Domenico Mele ».

Lo stesso patrocinatore Giannattasio NEL XXIV MARZO *1834* fece intimare al patrocinatore dell' appellante D. Arcangelo Mele il seguente atto

Andrea Giannattasio dichiara al signor D. Domenico Marotta patrocinatore di D. Arcangelo Mele, ch' egli si costituisce patrocinatore, e s' incarica della difesa de' conjugi D. Francesco Parrilli e D. Rosa Benin-

casa sull' atto di appello del giorno XXXI *Maggio 1830 : a qual effetto esso patrocinatore Giannattasio nell' interesse* DEL SUO PRINCIPALE *eccepisce da questo momento la perenzione del detto appello per lo elasso del triennio giusta la legge.*

I conjugi anzidetti si provvidero per l' udienza onde pronunziarsi sulla dedotta perenzione, e costituirono un novello patrocinatore nella persona di D. Fedele Montuoro; per l' appellante D. Arcangelo Mele fu intimata la dichiarazione in Cancelleria tanto al sig. Giannattasio patrocinatore di D. Gio: Domenico Mele, che al signor Montuoro patrocinatore novello de' signori Parrilli e Benincasa, e dedusse di non potersi portare la causa all' Udienza, che per la sola discussione del merito, mentre per la perenzione non eravi stata apposita domanda.

La G. C. con preparatoria del VI Agosto 1834, ordinò, che i conjugi Parrilli e Benincasa documentassero se le somme per le quali a loro istanza, e di D. Antonio Amendola si era proceduto a sequestro, appartenessero tutte in comune a loro, ed a quest' ultimo, ed in comune se ne siano ottenute le condanne; o pure agli stessi spettassero per porzioni, ed in qual quantità per ogni uno: in seguito del che riserbossi a provvedere sulla dimanda di perenzione dedotta dai soli conju-

gi, senza il concorso dell' altro creditore Amendola ».

» I conjugi anzidetti comunicarono i titoli del loro credito *particolare*, in cui Amendola *nulla aveva in comune* ».

» Per l' appellante D. Arcangelo Mele si diè ad osservare di esser unica la procedura introdotta dai signori Parrilli e Benincasa, ed Amendola, uno il sequestro, una la dimanda per convalida, una la citazione per dichiarare, una la contumaciale, e la diffinitiva, ed un solo l' appello, e così essendo unico il giudizio non potersi scindere essendo indivisibile la perenzione, e che perciò non provocata da tutt' i sequestranti, ed interrotta verso talune parti appellate, dovea la dimanda essere rigettata: *Aggiunse* inoltre subordinatamente, che per i conjugi Parrilli e Benincasa mancava la dimanda di perenzione, imperocchè il patrocinatore Giannattasio, che lo era con due atti separati tanto di D. Gio: Domenico Mele, che de' conjugi anzidetti, nel chiedere la perenzione nell' interesse del suo principale, non potè riferirsi, che alla persona del su citato D. Gio: Domenico, e non a quelle de' conjugi medesimi, per i quali avrebbe dovuto esprimere *nel numero de' più*. *Disse* ancora che anche nel dubbio trattandosi di applicazione di disposizioni odiose dovea darsene la interpetrazione in favore del convenuto. *E per ultimo* che ancor quando la perenzione si fosse divisibile, ed

il singolare ed il plurale potessero confondersi, e supposto, che i conjugi Parrillo e Benincasa avessero utilmente proposta la dimanda di perenzione, non pertanto potrebbe questa essere accolta, dapoichè la perenzione istessa opera contro l'attore originario in giudizio, e non contro il reo, quale nella specie si era egli il D. Arcangelo Mele ».

» A questo stato la causa, la G. C. civile di Napoli sotto il IX Settembre 1834 n' emise la seguente decisione.

» Quistioni:

1.ª Vi è da parte de' conjugi Parrilli e Benincasa domanda riguardante la perenzione dell'appello, di cui si tratta?

Quella contenuta nell'atto del patrocinatore Giannattasio in data del XXIV Marzo dell'anno corrente si ha da intendere nell'interesse de' detti conjugi conforme da' medesimi si sostiene, o pure nell'interesse di D. Gio: Domenico Mele, siccome da D. Arcangelo Mele si pretende?

2.ª Qualora tal domanda sia stata dedotta nell'interesse degli altri conjugi, la medesima è regolarmente fatta senza il concorso di Antonio Amendola, in compagnia del quale fecero essi conjugi procedere al sequestro nelle mani dell'anzidetto D. Arcangelo?

3.ª Nell'affermativa la stessa dimanda è ben fondata?

4.ª Per le spese?

Sulla prima.

» Ha la G. C. osservato non poter cadere in dubbio, che la domanda contenuta nell' atto del xxiv Marzo dell' anno corrente sia nell' interesse de' conjugi Parrilli, e Benincasa. Si ha da credere una svista di chi scrisse l' aver detto *del suo principale*, invece *de' suoi principali.* Non mai si può credere, che il Giannattasio invece di chiedere per conto ed a profitto delle persone, in difesa delle quali si costituì patrocinatore, avesse voluto domandare per conto di D. Gio: Domenico Mele, di cui si era costituito patrocinatore *quattro anni prima*, pel quale sarebbe stato inutile la perenzione, ed in alcun caso anche dannosa ».

Sulla seconda.

» La G. C. ha avvertito, che il credito de' detti conjugi essendo *separato* e *distinto* da quello appartenente ad Amendola, possono senza la compagnia di questi spingere il procedimento.

Sulla terza.

» Ha la G. C. veduto, ch' essendovi in questa causa un silenzio maggiore di tre anni, ha luogo l' applicazione degli art. 490, 491 e 533 delle leggi della procedura ne' giudizii civili ».

» La Gran Corte pronunciando definitivamente dichiara perento l' appello proposto nel dì xxxi Maggio 1830 avverso la sentenza del Tribunal civile della Provincia di Princi-

pato citeriore profferita nel giorno xxx del precedente Aprile, e dichiara pure, che la sentenza medesima ha fatto passaggio in cosa giudicata. Condanna D. Arcangelo Mele alle spese ».

È questa la decisione, che il signor D. Arcangelo ha denunziato alla censura della Corte Suprema.

Mezzi di annullamento e loro confutazione.

PRIMO MEZZO.

II. » Costa in fatto, che D. Andrea Giannattasio si costituì patrocinatore con un atto separato di D. Giandomenico Mele; con altro atto anche separato si costituì patrocinatore de' conjugi D. Francesco Parrilli e D. Rosa Benincasa. Costa inoltre in fatto, che la domanda di perenzione fu provocata dallo stesso patrocinatore nell' interesse di un solo de' suoi clienti, così spiegandosi: « A quale effetto » esso patrocinatore Giannattasio nell' interesse » *del suo principale* eccepisce da questo mo» mento la perenzione dell' atto di appello ». Patrocinatore dunque prima di uno, quindi di due diversi altri, ed avendo dimandata la perenzione per un solo è evidente, che la perenzione non potea operare per tutti. Ma la Gran Corte l' ha applicata a' conjugi Parrilli, e Benincasa, senza dimanda per essi; ha per-

ciò violato l' articolo 544 delle leggi di procedura civile, ed ha falsamente applicato l' articolo 490 delle dette leggi ».

Confutazione.

La ragione del dubitare si desume dal ravvicinamento di due atti del medesimo patrocinatore: ma non è questa la ragione del decidere. Al ravvicinamento osta lo spazio del tempo decorso tra l' un' atto, e l' altro; osta la diversità delle persone pelle quali coi due differenti atti il patrocinatore prestava il suo ministero; osta la regola di diritto, che gli atti si debbono interpetrare *per loro stessi*, e solo le clausole di uno stesso e medesimo atto debbono ravvicinarsi, onde sieno intese in quel senso che risulta dall' *unico atto intero*, articolo 1114 leggi civili: nè mai gli accidenti l' importarono sulla sostanza della cosa.

Laonde letto, com' è di dovere, l' atto del XXIV Marzo 1834 *isolatamente*, dubbio alcuno non può elevarsi sulla intelligenza di esso: chiaro, evidente risulta il concetto, di una domanda di perenzione dell' appello nello interesse dei conjugi Parrilli e Benincasa; quivi non si menziona per ombra l' atto del XXXI Maggio 1830, con che il dubbio si avrebbe potuto elementare: *forse* si commise un' errore grammaticale e tutto materiale, facendosi uso del numero singolare e non del plurale, col

dire NELL' INTERESSE DEL SUO PRINCIPALE ; ed il ricorrente avrebbe voluto che si fosse detto, NELL' INTERESSE DE' SUOI PRINCIPALI : dissi, forse si commise un' errore grammaticale e tutto materiale, poichè la voce *principale* poteva adoperarsi, e ben' intendersi ancora *impersonalmente*, e quindi comprendere il ceto, il numero qualunque fosse, di coloro pei quali il patrocinatore si costituiva coll' atto del XXIV Marzo 1834.

E poi il ritrovarsi lo stesso patrocinatore quattro anni prima costituito per altra parte in causa, era una circostanza tutt' accidentale *che star poteva e non stare*, senza che perciò avesse potuto venir meno il diritto nei conjugi Parrilli e Benincasa a chieder la perenzione dell' appello.

Infine l' equivoco che non giuocò presso la G. C., e che vanamente sperasi poter giuocare presso la Suprema Corte, maneggiato colla miglior dialettica, non potrebbe importar mai che un dubbio d' *intelligenza di scrittura*: ma la Suprema Corte non veglia perchè *purgatamente e colle regole grammaticali si scrivesse*, nè censura una decisione perchè dispreggiò un errore tutto grammaticale e materiale.

SECONDO MEZZO.

III. » Unica era la contestazione; unica la cedura; unica la sentenza appellata; unico lo appello intimato a quattro individui. Da qui sorge che l' appello non potea restare per parte perento, per parte esistente, e così scindersi il giudizio, e darsi che si cadesse in contrarietà di giudicato, rivocandosi negl' interessi degli altri l' appellata sentenza, come lo debba, attesocchè con altra sentenza emessa dal Tribunale del Principato Citeriore nel dì xx di Gennajo 1830, che con il presente andrà ad intimarsi venne annullato nell' interesse del ricorrente un simile sequestro fra dette parti. Laonde è rimasto violato l' articolo 544 delle leggi di procedura civile ».

Confutazione.

Ognuno in giudizio sperimenta i proprî diritti, fa valere i personali interessi. Nè in tale sperimento può restare pregiudicato dal fatto positivo o negativo di altra persona, avente diversi diritti e distinti interessi.

Nè, ove per avventura le due parti aventi distinti diritti ed interessi contro lo stesso debitore si riunissero, affine di farli valere in uno medesimo giudizio, quel principio di buon senso vien meno; dapoichè è a vagliarsi men l' apparenza, che la realtà, il fondo dell' azione.

Ed è perciò, ch'è scritto in legge, articolo 99 leggi di procedura civile, che la citazione avant'i Giudici circondariali non può contenere domande eccedenti il valore di ducati 300: che si considera oltrepassato tal valore, quando una parte proponesse più domande che sommate eccedessero quella cifra, ancorchè provenissero da diverse cause, e si fossero formate in tempi diversi: *epperò non si considera oltrepassato tal valore, quando simili diritti riuniti derivassero* DA DIVERSE PERSONE; in questo caso la congiunzione delle domande nulla opera nel fine di alterare la competenza, perchè il Magistrato non dev' arrestarsi al modo come il giudizio s' istituisce, ma riguardar deve le due distinte domande. E se tanto per legge avviene allorquando la stessa persona, indossando doppia veste, più domande propone; quanto viemaggiormente lo stesso deve avvenire, ove *due persone* distintamente propongono *due domande*, provenienti da *diverse cause*, e fondate sopra *titoli diversi*, come nella fattispecie.

La unità della citazione, della sentenza, dell' appello fu consigliata nel fine unico di gravare il debitore di minori spese al possibile, nè può trarsi ad altra conseguenza, e segnantemente per dirsi l' una parte resa schiava e pedissequa dall' altra, ed insieme dover tollerare tutte quelle fasi che all' una delle due po-

tessero sopraggiungere : ciò si oppone all' esercizio naturalmente libero dei proprî diritti.

Ed a confermare il principio addottato dalla G. C. , è utilissimo rammentare l' arresto della lodata Suprema Corte nella causa Tagliavia e Ciccotti. Epperò quivi si trattava non di una economica unione di atti per lo sperimento di distinti diritti ed interessi, invece di una reale ed effettiva comunione di essi diritti ed interessi: *opponeva* l'appellante, convenuto in perenzione, all'attore in perenzione ; *voi* , *qual coerede* , *ed interessato per quota parte nella successione dell' appellata* , *non potete senza il concorso degli altri coeredi* PELLA PIENA RAPPRESENTANZA DEL DEFUNTO , *promuovere domanda di perenzione* : non pertanto la G. C. civile a XXIV Febbrajo 1840 la perenzione accolse : fuvvi ricorso ; e la C. S. addì V Dicembre 1840 considerò come siegue. » Attesochè mal si assume di non potere *egli farsi* » *solo* a giovarsene per la esistenza di *altri* » *cointeressati* , avvegnachè , se *individuo* l' » interesse , lo sperimento delle sue azioni ri» sulterebbe di vantaggio a coloro che non vi » sono concorsi , se *dividuo* non potrà che a » lui solo ridondarne il profitto.

Illegale è la tema di una possibile contrarietà di giudicati , se nello interesse dei provocanti la perenzione , il giudizio rimane in tal modo spento ; e se nello interesse degli altri aventi crediti distinti e diversi , i Giudici di

merito sentenzieranno nel fondo secondo la loro giustizia: mancano essenzialmente i due estremi cioè, *la identità delle persone*, *e degli articoli di ragioni*, giusta il num. 6 dell' art. 544.

Della sentenza intimata col ricorso non è cenno affatto nelle narrative, e perciò da non guardarsi: ma ove pure si voglia, per nulla giova a sostenere il ricorso; dapoichè da essa rilevasi che taluni creditori di Gio: Domenico Mele padre, avevano imposto sequestri presso varì rendenti del padre non meno, che del figlio Arcangelo: risulta che costui si oppose, allegando non esser debitore: risulta che in tal giudizio *intervennero* per tutela dei loro diritti i conjugi Parrilli e Benincasa: risulta infine che il Tribunale convalidò il sequestro a danno del solo debitore D. Gio: Domenico padre. Ora che ha che fare, il sequestro imposto dal solo Antonio Amendola a danno del padre Mele *presso i varí rendenti*, e su cui provvide il Tribunale colla sentenza, di cui pella prima volta si è data scienza in Corte Suprema, col sequestro imposto dai conjugi Parrilli e Benincasa a danno del padre *nelle mani del figlio*, su cui provvide il Tribunale colla sentenza del VIII Febbrajo 1830, contro cui l' appello del terzo sequestratario si è dichiarato perento?

Infine è utile rimarcare che per essere il figlio del ricorrente (già defunto) succeduto

all' avo D. Gio: Domenico Mele, (ancor trapassato) debitor sequestrato , non resta luogo a rifrugare sulla equità della condanna emessa dal Tribunale e confermata dalla G. C. , comunque per tutt' altra ragione.

TERZO MEZZO.

IV. » L'avere il patrocinatore Giannattasio dimandato la perenzione nell' interesse del suo principale, non dichiarò per quale de' suoi principali provocasse simile dimanda ».

» Se voglia starsi al senso grammaticale , costui parlò di un solo e non di tutti, se nel senso complessivo la dimanda riguardò tutti, e quindi non solo i conjugi Parrilli e Benincasa, ma anche D. Giandomenico Mele. Nell' uno , come nell' altro caso sono censurabili le denunciate decisioni. Nel primo la domanda avrebbe riguardato il solo Giandomenico Mele: nel secondo tanto costui , che i predetti conjugi. Ma la Gran Corte l' ha limitato, comunque si fosse parlato singolarmente ai soli conjugi ; ha con ciò violato il più volte detto art. 544 ».

Confutazione.

Essa consiste nelle cose dette sul secondo mezzo.

V. » Nei giudizii *quasi contrahitur*. Nella specie se non vi è una evidenza a favore di Mele, vi è senza difficoltà un evidente dubbio. Or nel dubbio l'atto s'interpetra sempre a favore di colui, al quale voglia farsene risentire le dure conseguenze. Ma la Gran Corte l'ha iuterpetrato contro il convenuto; ha perciò violato l'articolo 1115 delle leggi civili, leggi 9. 56. 125., e tutte le relative altre del Digesto, *de diversis regulis juris* ».

Confutazione.

Trar partito da un'errore materiale; allegare una indivisibilità e comunione d'interessi, quando che costa men della divisibilità, che della distintissima varietà; ventilare riconosciuti errori di diritto, è inutil cosa, anche nel fine unico di elementare un dubbio, poichè, grazie alla dialettica forense, non v'ha tesi semplice che sia, qual pur non si contraddica: un legittimo dubitare da tutte altre, che dalle additate ragioni vien costituito. Laonde vana è la invocazione delle sopracitate vetuste e moderne regole di diritto.

Conchiusione.

VI. Pelle quali cose si spera il rigetto del ricorso.

Napoli a' v Aprile 1843.

Matteo Joele.